



Gen. _____

**CITTA' DI MOLFETTA
PROVINCIA DI BARI**

UNITA' AUTONOMA AFFARI LEGALI

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(C O P I A)**

**ISCRITTA AL N. 47 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI – ASSUNTA IN
DATA 09 GIUGNO 2009.**

**OGGETTO: TAR PUGLIA – BARI – RICORSO AD ISTANZA DEI SIGG.RI
SPADAVECCHIA PASQUA, NICOLA E GAETANO PER
L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIVA, DEL PERMESSO A
COSTRUIRE N. 1449/2009 DI INTERVENTO DI RISANAMENTO
EDIFICIO IN VIA PIAVE N. 11 - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - NOMINA
AVVOCATO DIFENSORE.**

EMESSA AI SENSI

- **DEGLI ARTT. 107 D. LVO 267 DEL 18.08.2000 (T.U. LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI EE.LL.);**
- **DEGLI ARTT. 4, COMMA 2° E 17, D. LVO N. 165 DEL 30.03.2001;**
- **DELLO STATUTO COMUNALE;**
- **DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;**
- **DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 48 DEL 23.04.2008 DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2008.**
- **DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 132 DEL 07.06.2007 CHE DISCIPLINA I CONFERIMENTI DEGLI INCARICHI LEGALI.**

Ex D.Lvo 18.08.2000 n. 267

la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal **16 giugno 2009** al **01 luglio 2009**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- in data 17.04.2009 con prot. n. 38 è stato notificato a questo Ente il ricorso rubricato al n. 737 R.R. (seguito in data 18.05.2009 da istanza di sospensione) proposto – a cura dell’Avv. Fulvio Mastroviti – dinanzi al TAR Puglia – Bari dai Sigg.ri Spadavecchia Pasqua, Spadavecchia Nicola e Spadavecchia Gaetano, per l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento prot. n. 1449 del 19.02.2009, rilasciato al Sig. Spadavecchia Mauro, Amministratore Unico della ditta “Galassia di Spadavecchia Mauro & C. S.a.s.”;
- i ricorrenti agiscono in qualità di proprietari di unità immobiliari ricadenti in zona normata “A2” dal vigente PRGC, nonché quali ex soci (quote sociali cedute in data 15.09.2005) della società “F.lli Spadavecchia Giuseppe & Mauro di Spadavecchia Mauro e Spadavecchia Pasqua & C. S.a.s.” già proprietaria nel Comune di Molfetta del fabbricato fra le Vie Marcantonio Colonna, Piave e Volpicella e adibito ad uso alberghiero sotto la denominazione “Hotel Tritone”;
- il loro interesse è contestarne l’illegittimità e proporre l’impugnazione del permesso di costruire rilasciato in data 19.02.2009 alla suindicata ditta Galassia in relazione al fabbricato ubicato alla Via Piave n. 11 ricadente in zona “A” del vigente PRGC ovvero in relazione al medesimo fabbricato che in passato aveva ospitato l’hotel Tritone;
- con il contestato permesso di costruire risulta assentito un intervento asseritamente qualificato di “risanamento conservativo” e finalizzato all’adeguamento ad esigenze abitative dell’edificio esistente, prevedendone altresì il cambio di destinazione d’uso da albergo ad abitazione, non concessa, peraltro, nel 2000 agli odierni ricorrenti (da albergo in edificio residenziale);
- le censure di legittimità portate a fondamento del ricorso si fondano sui seguenti motivi in diritto: “**1.** -Violazione ed errata applicazione dell’art. 3 co. 1 lett. c – d, nonché dell’art. 10 DPR 06.06.2001 n. 380. Violazione dell’art. 32.2. NTA del PRGC. Eccesso di potere. **2.** - Violazione ed erronea applicazione sotto diverso profilo dell’art. 33.2 NTA del vigente PRGC. Violazione delle prescrizioni per la zona omogenea A/2 di cui all’allegato alle NTA. Eccesso di potere.”;

Vista la relazione esplicativa a firma del Dirigente del Settore Territorio, il quale con dettagliato excursus della vicenda e motivate controdeduzioni ha confermato il parere favorevole al progetto presentato valutando assolutamente opportuna l’opposizione al ricorso che ci occupa;

Rilevato, quindi, che l’azione de qua risulta destituita di ogni e qualsivoglia fondamento sia in fatto che in diritto, essendo inopinabile la valenza del provvedimento impugnato e che ne consegue la necessità di costituirsi in giudizio al fine di far valere le ragioni del Comune stesso;

Vista la deliberazione di G.C. n. 132 in data 07.06.2007, esecutiva ai sensi di legge, con la quale viene rimodulata la disciplina del conferimento degli incarichi per la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'Ente, individuando nella figura del Dirigente AA.GG. o funzionario responsabile dell'Unità Autonoma AA.LL., l'assunzione del provvedimento di costituzione in giudizio, sentito a sua discrezione, di volta in volta, il Responsabile del Servizio cui si riferisce la materia del contendere, riservando al Sindaco la individuazione del legale a cui affidare l'incarico di difesa delle ragioni dell'Ente, privilegiando il rapporto di fiducia tra il professionista e il titolare, in via esclusiva, della rappresentanza in giudizio dell'Ente, ai sensi dell'art. 50 del T.U. n. 267/2000;

Visto il D.L. 04.07.2006 n. 233 come convertito con modificazioni con la legge 04.08.2006 n. 248 (meglio noto come "Decreto Bersani") che all'art. 2 ha statuito le abrogazioni delle obbligatorietà di tariffe fisse o minime, ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, con riferimento alle attività libero professionali, fra cui evidentemente le professioni forensi, per cui il compenso per gli onorari agli avvocati difensori incaricati dall'Ente andrà di volta in volta negoziato;

Vista la deliberazione di G.C. n. 22 del 28.01.2008, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stata approvato lo schema di convenzione per il conferimento degli incarichi legali;

Vista la deliberazione di G.C. n. 106 in data 07.03.2002, che, disciplinando la erogazione degli acconti agli avvocati incaricati, ha stabilito che per i giudizi dinanzi al Tribunale l'acconto sia di € 780,00 (al lordo degli oneri fiscali);

Visto l'art. 6, comma 1, lett. e), della Legge 07.08.1990 n. 241, come modificata dall'art. 4 della legge 11.02.2005 n. 15;

PROPONE

al Dirigente competente del Settore AA.GG., responsabile anche dell'U.A. Affari Legali, di resistere nel giudizio instaurato al TAR Puglia – Bari - come meglio sopra specificato;

**Il Responsabile del Procedimento
Dott. Pasquale la Forgia**

IL DIRIGENTE

Vista la proposta determinativa predisposta dal Responsabile del procedimento come esposta nelle premesse;

Ritenuta meritevole di approvazione, condividendone l'intero contenuto;

Ritenuto, altresì, di procedere a nominare quale rappresentante e difensore dell'Ente l'Avv. Carlo Tangari con procedura d'urgenza attesa la imprescindibile necessità dell'Ente di costituirsi in tempi rapidissimi per l'incombente udienza fissata per il giorno 11.06.2009;

DETERMINA

per le ragioni in narrativa che qui si intendono integralmente riportate,

- 1) di approvare la proposta determinativa predisposta dal Responsabile del Procedimento come esposta nelle premesse.
- 2) di resistere nel giudizio instaurato dinanzi al TAR Puglia – Bari, dai Sigg.ri Spadavecchia Pasqua, Spadavecchia Nicola e Spadavecchia Gaetano, meglio descritto in premessa.
- 3) Di conferire, all'uopo, l'incarico di rappresentante e difensore dell'Ente, all'Avv. Carlo Tangari, con studio in Bari, alla Via Piccinni n. 150.
- 4) Di demandare al Sindaco la procura ad litem, ai sensi dell'art. 50 del T.U. EE.LL.
- 5) Di demandare al Dirigente responsabile dell'U.A. Affari Legali la sottoscrizione della convenzione d'incarico con il professionista, secondo lo schema approvato con la citata deliberazione giunta n. 22 del 28.01.2008.
- 6) Di stabilire l'obbligo per il legale di far pervenire al Comune al termine del giudizio copia di tutti gli atti, di tutti i documenti prodotti dalle rispettive parti e di tutti i verbali di causa.
- 7) Di procedere con successivo atto determinativo alla erogazione di un acconto per spese e competenze del giudizio in favore dell'Avvocato incaricato.

**Il Dirigente Settore AA.GG.
Dott. Domenico Corrieri**
